

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

**RIUNIONE VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 INIZIO ORE 16.00**

### 1) Reclamo A.C. CHIEVO VERONA

**RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva in relazione alle dichiarazioni del calciatore Semioli Franco (all'epoca dei fatti tesserato A.C. Chievo Verona attualmente tesserato A.C.F. Fiorentina) rese in data 27/05/2007 al termine della gara Catania/Chievo Verona a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S. (trasfusi nell'art. 5 commi 1, 5 e 6 lett. d) del vigente C.G.S) e della società Chievo Verona Calcio per violazione degli artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S (trasfuso nell'artt. 4 e 5 vigente C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)

### 2) Reclamo Sig. TRUCCOLO CARLO

collaboratore A.S. Livorno Calcio S.r.l., avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.1.2008 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell'11.1.2008)

La C.G.F. riuniti i reclami nn. 2) e 3) in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** ridetermina la sanzioni inflitte come segue: ammonizione ai sigg.ri Carlo Truccolo e Carlo Vivaldi e ammenda di € 1000,00 alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l..

### 3) Reclamo A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.

avverso la sanzione: dell'inibizione fino al 31.1.2008 al Sig. Carlo Vivaldi e dell'ammenda di € 2.500,00 alla reclamante inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e dell'art. 4, comma 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell'11.1.2008)